

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 08462/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8462 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sara Agazzi, Silvia Bertelli, Emilio Bianco, Vanessa Bonamore, Gabriella Brighi, Salvatore Campanella, Cristina Centamore, Madine Simonetta Checchetto, Concetta Ciccocelli, Michelina Cignarale, Maria Colavito, Sabrina Cordioli, Salvatrice D'Amato, Lorella Damiano, Maria De Marinis, Elisabetta Defranceschi, Grazia Del Piano, Gaetano Del Rosso, Simona Maria Di Pietro, Veronica Di Rosa, Edomila Errico, Serafina Fama', Rosa Angela Firrigno, Giovanna Girlando, Anna Gucciardi, Emilia Imbalzano, Giuseppa Inguanta, Miriam Inverso, Paola Lucci, Maria Magrí, Silvia Mainoli, Caterina Maisano, Eliana Malara, Bianca Martone, Giovanna Montrone, Rosanna Maria Mura, Simona Occhipinti, Roberta Oliva, Daniela Pacelli, Filomena Paolino, Rosaria Papa, Fiorenza Pestelli, Michelina Potenza, Luciano Renzi, Danja Renzi, Barbara Rocchi, Laura Romboni, Cristina Rovati, Sonja Ruggeri, Maria Scacco, Nunziella Scamporlino, Francesca Sollima,

Luisa Stellato, Fulvio Terrana, Monica Tessariol, Rocco Vecchio, Anna Verde, Mirabile Villacci, Rosa Zirilli, Evelina Rosa Zucaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso De Grandis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', EX ART. 31 C.P.A., E/O PER L'ANNULLAMENTO

- a) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato bando n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2019/2022, provvisorie e definitive e i conseguenti provvedimenti emessi;
- d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
- e) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: "Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D.M. n.

374/2019, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con Clausola 4, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione, con particolare riferimento alla valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della CGUE";

f) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al D. L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 374/2019, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale avente lo stesso "status" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "servizio specifico"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalla Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;

g) disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo

unificato oltre IVA e Cap, come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario;

h) in via istruttoria, si chiede di ordinare all'amministrazione di depositare agli atti del giudizio una do Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', EX ART. 31 C.P.A., E/O PER L'ANNULLAMENTO

a) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato bando n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2019/2022, provvisorie e definitive e i conseguenti provvedimenti emessi;

d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

e) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: "Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D.M. n. 374/2019, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di

uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con Clausola 4, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione, con particolare riferimento alla valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della CGUE";

f) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al D. L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 374/2019, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale avente lo stesso "status" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "servizio specifico"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione della Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;

g) disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo unificato oltre IVA e Cap, come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario;

h) in via istruttoria, si chiede di ordinare all'amministrazione di depositare agli atti del giudizio una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGAZZI SARA il 21\10\2019 :

1- l'annullamento, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti, comprese le graduatorie ad esaurimento delle scuole dell'infanzia e primarie pubblicate in seguito all'emanazione del citato d.m. 374/2019, per le province di: Agrigento: decreto prot. N. 9095 del 06.08.2019; Avellino: decreto prot. N. 3101 del 19.07.2019; Bari: decreto prot. N. 12991 del 02.08.2019; Benevento: decreto prot. N. 4261 del 29.07.2019; Bologna: decreto prot. N. 830 del 30.07.19; Cagliari: decreto prot. N. 8984 del 02.08.2019; Caserta: decreto prot. N. 12544 del 22.07.2019; Catania: decreto prot. N. 13284 del 31.07.2019; Como: decreto prot. N. 4569 del 26.07.2019; Firenze: decreto prot. N. 5019 del 05.08.2019; Foggia: decreto prot. N. 8951 del 25.07.2019; Grosseto: decreto prot. N. 3003 del 30.07.2019; Imperia: decreto prot. N. 1424 del 23.07.2019; L'Aquila: decreto prot. N. 4746 del 29.07.2019; Lecco: decreto prot. N. 3443 del 18.07.2019; Lucca: decreto prot. N. 2882 del 31.07.2019; Messina: decreto prot. N. 13324 del 02.08.2019; Padova: decreto prot. N. 1922 del 29.07.2019; Palermo: decreto prot. N. 12590 del 30.07.2019; Pavia: decreto prot. N. 2703 del 08.08.2019; Pesaro Urbino: decreto prot. N. 1063 del 23.07.2019; Pisa: decreto prot. N. 2683 del 31.07.2019; Ragusa: decreto prot. N. 4169 del 02.08.2019; Reggio Calabria: decreto prot. N. 7836 del 09.08.2019; Roma: decreto prot. N. 20322 del 25.07.2019; Siracusa: decreto prot. N. 4680 del 01.08.2019; Torino: decreto prot. N. 5600 del 23.07.2019; Treviso: decreto prot. N.8098 del 30.07.2019; Varese: decreto prot. N.5396 del 01.08.2019; Venezia: decreto prot. N.9074 del 02.08.2019; Verona: decreto prot. N.1961 del 01.08.2019; Vicenza: decreto prot. N. 1939 del 31.07.2019;

2- disponga l'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) del d.lgs. n r.104/2010 all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

3- disponga la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e/o per

equivalente nella misura indicata nei motivi del presente ricorso.cumentata e dettagliata relazione sui fatti di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio depositata da parte ricorrente in calce al ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei soggetti inseriti nelle contestate graduatorie.

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle predette graduatorie.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la

Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO